



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 dicembre 2023
(OR. en)

16514/23
PV CONS 67
COMPET 1243
IND 677
MI 1101
RECH 547
ESPACE 92

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio))
7 e 8 dicembre 2023

SESSIONE DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 16211/23.

MERCATO INTERNO E INDUSTRIA

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- 2. Regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette)**  16056/23 + ADD 1-4
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto l'orientamento generale di cui ai suddetti documenti. Le dichiarazioni di Austria, Germania, Italia e una dichiarazione comune di Bulgaria, Croazia, Francia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria sono allegate al presente processo verbale del Consiglio.

- 3. Regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione**  16052/23
Dibattito orientativo

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulla base del quesito contenuto nel suddetto documento.

4. Approvazione dei punti "A"

Elenco non legislativo 16213/23

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento succitato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Varie

5. a) **Attuali proposte legislative** 
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16,
paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)
- i) **Regolamento sulle materie prime critiche** 7568/23 + ADD 1
- ii) **Regolamento sui servizi di locazione di alloggi a
breve termine** 14741/22
- iii) **Regolamento che stabilisce il quadro per
l'elaborazione delle specifiche di progettazione
ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga
la direttiva 2009/125/CE** 7854/22 + ADD 1
- iv) **Revisione del regolamento relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele (CLP)** 16258/22
- v) **Revisione della legislazione dell'UE in materia di
protezione dei disegni e dei modelli**
- a) **Direttiva sulla protezione giuridica dei
disegni e modelli (rifusione)** 15400/22 + ADD 1
- b) **Regolamento che modifica il regolamento
(CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e
modelli comunitari** 15390/22 + ADD 1
- vi) **Altri fascicoli legislativi**
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- b) **Comunicazione intitolata "Rafforzamento dello spazio
amministrativo europeo"**  15313/23
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- c) **Attuazione dello sportello digitale unico**  16038/23
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- d) **Preparazione in vista dell'applicazione del regolamento sui servizi digitali** [2] 16171/23
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- e) **Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese in un periodo senza precedenti** [2] 15612/23
Informazioni fornite dalla delegazione danese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione danese.

- f) **Iniziativa congiunta sulla riduzione della burocrazia** [2] 16236/23
Informazioni fornite dalle delegazioni francese e tedesca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni francese e tedesca.

- g) **Entrata in funzione del tribunale unificato dei brevetti** [2] 15774/2/23 REV 2
Informazioni fornite dalle delegazioni austriaca, belga, bulgara, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, lituana, lussemburghese, maltese, portoghese, slovena, svedese e tedesca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni austriaca, belga, bulgara, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, lituana, lussemburghese, maltese, portoghese, slovena, svedese e tedesca.

- h) **Relazione 2023 della rete dei rappresentanti per le PMI al Consiglio "Competitività"** 15791/23
Presentazione da parte della Commissione

- i) **Programma di lavoro della presidenza entrante**
Informazioni fornite dalla delegazione belga

Attività non legislative

RICERCA

6. **Conclusioni sull'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione delle politiche** [2] 15118/23 + ADD 1
Approvazione

Il Consiglio ha approvato il testo delle conclusioni di cui ai suddetti documenti. Una dichiarazione dell'Ungheria è allegata al presente processo verbale.

7. **Raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa** [C][2] 15391/23
(*) + ADD 1-2
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 182, paragrafo 5, e articolo 292, prima e seconda frase, TFUE)
Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico di cui ai suddetti documenti. Una dichiarazione dell'Ungheria è allegata al presente processo verbale.

8. **Valorizzazione della ricerca come strumento per la ripresa economica e industriale e la resilienza** [2] 15116/23
Dibattito orientativo

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulla base dei quesiti contenuti nel suddetto documento.

SPAZIO

9. **Conclusioni del Consiglio "Gestione del traffico spaziale: stato dei lavori"** [2] 15231/23
Approvazione

Il Consiglio ha approvato il testo delle conclusioni che figurano nel suddetto documento.

10. **La futura politica spaziale dell'UE in un mondo che cambia** 15405/23
Scambio di opinioni

Varie

Ricerca

11. a) **Attuali proposte legislative**
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

Decisione che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa  11198/23
11206/23 + ADD 1
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- b) **Eventi e attività durante la presidenza spagnola**  15578/1/23 REV 1
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- c) **Monitoraggio del SER 2023: riesame di 18 mesi dell'attuazione dell'agenda politica del SER ("relazione a livello dell'UE")**  15685/23
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- d) **Progressi nelle riforme e nelle azioni in materia di valutazione della ricerca**  15690/23
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- e) **Materiali avanzati per la leadership industriale**  15691/23
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- f) **Programma di lavoro della presidenza entrante**
Informazioni fornite dalla delegazione belga

Spazio

- g) Eventi e attività durante la presidenza spagnola**
Informazioni fornite dalla presidenza

 15617/23

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- h) Programma di lavoro della presidenza entrante**
Informazioni fornite dalla delegazione belga

-
-  Prima lettura
-  Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-  Punto basato su una proposta della Commissione
- (*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione
-

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al documento 16211/23

<u>Punto 2 dell'elenco dei punti "B":</u>	Regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) <i>Orientamento generale</i>
--	---

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria considera la normativa sull'industria a zero emissioni nette una pietra miliare fondamentale per accelerare la transizione verde, rafforzare la competitività e conseguire l'obiettivo comune europeo della neutralità climatica. Sosteniamo l'obiettivo della proposta di regolamento in oggetto, ossia di accelerare lo sviluppo e l'espansione della capacità di produzione nell'UE, in particolar modo per le energie rinnovabili.

L'Austria non può sostenere e non sosterrà una trasformazione che si basa tuttavia sulla tecnologia nucleare e che, inoltre, la promuove ulteriormente ponendovi l'accento quale tecnologia del futuro. La tecnologia nucleare non è né sostenibile, né efficace in termine di costi, né sicura. L'Austria deplora pertanto vivamente il fatto che la tecnologia nucleare sia stata inclusa e che le sia stato concesso uno status equivalente nel progetto di orientamento generale relativo alla normativa sull'industria a zero emissioni nette (articoli 3 bis e 3 ter) e spera che tale aspetto sarà modificato nei negoziati con il Parlamento.

Per quanto riguarda il capo III sulla capacità di iniezione di CO₂, l'Austria rileva che attualmente è in vigore a livello nazionale una legge che vieta lo stoccaggio di CO₂ (la legge federale sul divieto di stoccaggio geologico di biossido di carbonio), la cui valutazione è in corso. In tale contesto è opportuno tenere in debita considerazione il non recepimento della direttiva 2009/31/CE in Austria. In ogni caso l'ambito di applicazione delle disposizioni e gli obiettivi di cui al capo III non devono comportare uno svantaggio competitivo per le imprese negli Stati membri in cui è in vigore una normativa nazionale che vieta lo stoccaggio di CO₂. Siamo inoltre favorevoli a un'estensione regionale allo spazio SEE dell'ammissibilità per quanto riguarda l'obbligo di stoccaggio di CO₂."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Le sfide cui deve attualmente far fronte il settore industriale nell'UE dimostrano quanto sia importante un'azione comune a livello europeo per rafforzare la competitività della nostra industria.

In questo contesto è essenziale che la normativa sull'industria a zero emissioni nette diventi uno strumento efficiente ed efficace per potenziare la produzione di tecnologie trasformative nell'UE prima della fine di questa legislatura europea. Si tratta del giusto segnale a favore di investimenti nella transizione verde, di una maggiore competitività e della neutralità climatica dell'Unione europea.

La Germania è pertanto favorevole a conferire il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla base dell'attuale testo di compromesso e ha dimostrato la propria capacità e disponibilità ad accettare compromessi a molti livelli.

Al di là delle questioni sostanziali oggetto di dibattito in data odierna, la Germania ravvisa anche ulteriori necessità di miglioramento nel contesto dei prossimi negoziati con il Parlamento.

- Nella definizione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette [di cui agli articoli 3 bis e 3 ter], il punto essenziale per noi è che le tecnologie servano direttamente alla transizione verde. Non riteniamo che ciò valga per le tecnologie nucleari menzionate nel testo.

In quest'ottica sono essenziali per il governo federale i chiarimenti di cui all'articolo 3 ter, paragrafi 2 e 3, secondo i quali le norme non pregiudicano le norme dell'UE in vigore in materia di finanziamento né le competenze degli Stati membri in materia di politica energetica. Analogamente la Germania si compiace del fatto che anche con la formulazione più precisa dell'articolo 10, paragrafo 5, sia mantenuta la competenza degli Stati membri in materia di politica energetica nel contesto dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

- A parere del governo federale il potenziamento delle capacità di produzione delle tecnologie di cui alla normativa sull'industria a zero emissioni nette dovrebbe basarsi anche su un processo di produzione climaticamente neutro per i prodotti a monte. La Germania chiede pertanto l'inclusione di processi industriali trasformativi nell'ambito di applicazione delle tecnologie a zero emissioni nette (di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a sexies). A nostro parere l'estensione proposta dell'ambito di applicazione è coerente anche con l'articolo 114 TFUE.
- Dal punto di vista della politica industriale e nella prospettiva della sicurezza economica, in generale l'applicazione di criteri qualitativi può essere un fattore essenziale per il conseguimento della resilienza economica e della sostenibilità. Dobbiamo tuttavia fare estrema attenzione a garantire che la diffusione delle energie rinnovabili non sia resa più costosa né rallentata e che non si introducano oneri burocratici.
- A parere del governo federale la soglia per le differenze di costo [di cui all'articolo 19, paragrafo 6] che le autorità aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono considerare sproporzionate rimane troppo elevata. La Germania chiede una riduzione significativa di tale soglia.

All'articolo 20 avremmo preferito di gran lunga un approccio su base volontaria. Inoltre valori quanto più bassi possibile relativamente alla soglia per le differenze di costo [di cui all'articolo 20, paragrafo 3] e ai volumi messi all'asta [di cui all'articolo 20, paragrafo 4] sono fattori decisionali essenziali nei negoziati in corso. Ci opponiamo a qualsiasi ulteriore aumento dei valori indicati nell'orientamento generale.

- A parere del governo federale vi è inoltre la necessità di apportare modifiche al capo V — Miglioramento delle competenze per la creazione di posti di lavoro di qualità. La revisione astratta dei programmi di apprendimento [di cui all'articolo 24] non deve comportare burocrazia aggiuntiva. Si dovrebbe garantire che il riconoscimento continui ad avvenire sulla base di una valutazione caso per caso. Il governo federale è inoltre critico nei confronti dello sviluppo di profili professionali europei [di cui all'articolo 25, paragrafo 5] in riferimento ai limiti di cui agli articoli 166 e 165 TFUE.
- Il governo federale continua a ritenere troppo ampia la portata degli obblighi di comunicazione [di cui all'articolo 31], in quanto comporta burocrazia aggiuntiva e compromette in tal modo l'accelerazione che il regolamento intende conseguire. Il governo federale mantiene pertanto la sua posizione secondo la quale gli obblighi di comunicazione non devono comportare oneri aggiuntivi per gli Stati membri o per il settore economico.

In vista dei prossimi negoziati con il Parlamento europeo, confidiamo che questi aspetti siano attentamente presi in considerazione e integrati nei negoziati."

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"L'Italia accoglie con favore la proposta di Regolamento che agisce su alcune delle leve strategiche per creare un clima favorevole agli investimenti nei settori strategici, con l'obiettivo di creare una solida base industriale per le tecnologie net-zero.

L'Italia si impegnerà con coerenza e responsabilità nel corso delle prossime fasi negoziali con il Parlamento europeo (nell'auspicio di una pronta adozione del Regolamento), e a tal fine intende sottolineare gli aspetti ritenuti prioritari al fine di giungere ad un testo finale rispondente pienamente alle esigenze della transizione verde e della sostenibilità dell'industria:

I. Sostegno finanziario

La transizione verde e digitale necessita di fondi dedicati che non possono essere unicamente nazionali. A questo proposito, l'Italia propone di introdurre un riferimento esplicito nel *Net-Zero Industry Act* al nuovo *Strategic Technologies for Europe Platform* (STEP) per affermare chiaramente il forte sostegno europeo anche sotto il profilo finanziario.

II. Ambito di applicazione

L'Italia, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, sostiene una ampia inclusione delle tecnologie a zero emissioni. Si evidenziano i seguenti punti:

- Dovrebbe essere garantita una definizione inclusiva dei carburanti sostenibili.

Si propone, pertanto, di ampliare la lista delle tecnologie net-zero ricomprendendo i biocarburanti, anche quelli utilizzati nel settore del trasporto, in quanto fonte energetica che assicura un elevato risparmio emissivo e che può dare un contributo notevole al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

- L'Italia propone di fare riferimento alla categoria delle "tecnologie di rete" invece che a quella delle "tecnologie di rete elettrica", al fine di ampliare il campo di applicazione e includere anche le tecnologie per le reti del gas e le tecnologie correlate.

- Si reputa opportuno assicurare che siano comprese nella normativa anche le attività di integrazione delle tecnologie net-zero incorporate in prodotti complessi (ad esempio le navi).

- Si esprime sostegno all'inclusione delle *transformative industrial technologies* e dei *transformative industrial processes*, e all'ampliamento dell'ambito di applicazione del Regolamento alla loro implementazione ed installazione in siti esistenti e in nuovi siti a basse emissioni. Queste rivestono un ruolo importante per la transizione delle industrie energivore.

- L'Italia vorrebbe ripristinare la categoria delle *advanced manufacturing technologies for circularity and material processing* e, al fine di ricomprendere anche lo scenario possibile su scala industriale per lavorare direttamente i rifiuti, si propone un'aggiunta al testo nella definizione che espliciti l'inclusione del riciclo chimico.

III. Capacità di iniezione della CO2

Da parte italiana, si accoglie con favore il focus specifico su questa importante tecnologia, riconoscendone il potenziale come motore della decarbonizzazione, e si ritiene ragionevole che il target venga garantito attraverso l'obbligo sui produttori di gas e petrolio come sinora formulato nel testo.

Tuttavia, si ritiene opportuno prevedere una deroga, in termini di tempistiche, per il raggiungimento degli obiettivi annuali di capacità di iniezione dovuto a impedimenti per causa di forza maggiore.

Inoltre, l'Italia ha evidenziato come il raggiungimento dell'obiettivo di capacità di iniezione nell'UE dovrebbe essere coerentemente riconosciuto da disposizioni appropriate per quanto riguarda i progetti di stoccaggio CCS sviluppati nel contesto di una *joint venture* che coinvolge soggetti licenziatari e non licenziatari. Per raggiungere il loro contributo individuale all'obiettivo di 50 Mt di capacità di iniezione di CO₂ in tutta l'UE, si reputa opportuno prevedere che le società soggette al contributo possano contabilizzare la capacità di iniezione corrispondente alle quote di progetto detenute da un altro soggetto coinvolto in un progetto di stoccaggio (non tenuto a contributo individuale).

Infine, nel regolamento si fa riferimento ai siti di produzione che sono stati "disattivati o sono in via di disattivazione", mentre sarebbe più corretto parlare di "esauriti o in via di esaurimento". Infatti, la "disattivazione" di un sito implica la rimozione degli impianti esistenti, mentre nel caso di riconversione dei siti per lo stoccaggio di CO₂, è possibile riadattare e quindi utilizzare alcuni impianti.

IV. Accesso ai mercati

Sul Capo Accesso ai mercati, si esprime sostegno all'obiettivo generale di indirizzare risorse pubbliche verso gli acquisti "Made in Europe", promosso tramite disposizioni dedicate alle procedure di appalto ed aste per le rinnovabili, che prevedono, oltre ai criteri di prezzo, meccanismi premiali tramite l'introduzione di criteri di resilienza e sostenibilità.

Tuttavia, l'Italia ritiene che il Capitolo così formulato sia complesso e di difficile applicazione.

In particolare, con riferimento alle aste per le rinnovabili, si propone di adottare per la clausola di salvaguardia che consente allo Stato membro di giudicare l'offerta sproporzionata una gradualità contraria, con valori più bassi all'inizio ed eventualmente accresciuti in un secondo momento.

Infatti, in una prima fase, nelle more della costituzione e rafforzamento di un'industria europea, la clausola dovrebbe essere bassa (ad esempio fissandola al 5%) in modo da impedire eccessivi aumenti del prezzo delle rinnovabili, e solo in un secondo momento, una volta che l'industria europea avrà avuto modo di svilupparsi, si potrà incentivarla con una clausola più elevata (ad esempio anche del 15%)."

DICHIARAZIONE COMUNE DI BULGARIA, CROAZIA, FRANCIA, POLONIA, REPUBBLICA Ceca, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, UNGHERIA

"La Bulgaria, la Croazia, la Francia, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e l'Ungheria ricordano l'importanza del principio della neutralità tecnologica e del diritto sovrano degli Stati membri di determinare il proprio mix energetico. A tal proposito evidenziano la necessità che tali principi e diritti siano debitamente rispettati e presi pienamente in considerazione nelle politiche europee. Ribadendo che le tecnologie nucleari sono parte integrante della strategia europea per la transizione energetica, accolgono con favore il fatto che l'articolo 3 ter includa le tecnologie per la fissione nucleare, anche per il ciclo del combustibile, a integrazione alle altre tecnologie che non usano combustibili fossili necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e sicurezza energetica.

Constatando che l'elenco delle tecnologie strategiche di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1, non pregiudica l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, sottolineano che, in applicazione di tali disposizioni, continuano a essere di applicazione le norme e procedure in materia di finanziamento. Pertanto, tutte queste tecnologie possono essere, e continueranno a essere, prese in considerazione per l'accesso ai finanziamenti dell'UE, compreso il sostegno da parte della Banca europea per gli investimenti."

**Punto 6 dell'elenco
dei punti "B":**

**Conclusioni sull'impatto della ricerca e dell'innovazione
nell'elaborazione delle politiche
*Approvazione***

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al "sesso" nelle *conclusioni del Consiglio sul rafforzamento del ruolo e dell'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione delle politiche dell'Unione europea*.

L'Ungheria dichiara che la comunicazione della Commissione sulla "strategia per la parità di genere 2020-2025 della Commissione europea" citata nelle *conclusioni del Consiglio sul rafforzamento del ruolo e dell'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione delle politiche dell'Unione europea* dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro."

**Punto 7 dell'elenco
dei punti "B":**

**Raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e
trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e
dell'imprenditorialità in Europa
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 182, paragrafo 5, e
articolo 292, prima e seconda frase, TFUE)
*Accordo politico***

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso nella *raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa*.

L'Ungheria dichiara inoltre che la comunicazione della Commissione sulla "strategia per la parità di genere 2020-2025 della Commissione europea" citata nella *raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa* dovrebbe essere interpretata nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro."